

## ORDINE DEL GIORNO n. 207

### Il Consiglio regionale

*premess*o che con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta la disciplina che consente una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici ubicati all'interno in zona A e B, così come definite dal DM n.1.444/1968;

*considerato che*

- nello specifico piemontese, è necessario risolvere il problema rappresentato dal fatto che la legge urbanistica 56/1977 non ha adottato le medesime definizioni del decreto ministeriale sopra citato: ciò ha determinato che i piani regolatori dei comuni piemontesi non classificano formalmente quali siano le zone A e le zone B;
- situazioni analoghe contraddistinguono anche altre regioni, a partire dalla Lombardia e dalla Liguria; l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell'applicazione della facoltà di detrazione in questione con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, precisando che, per poter fruire di tale beneficio, gli edifici interessati devono essere collocati in aree urbane classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del DM citato oppure "in zone a queste assimilabili in base alle normative regionali e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare l'assimilazione alle predette zone A e B della zona nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti";
- mentre nel caso delle zone A l'assimilazione è di fatto riconducibile al perimetro del centro storico, per quanto riguarda le zone B la situazione è ben più complessa. Stando alle definizioni del DM 1444/1968, si tratta infatti delle zone 'parzialmente edificate' caratterizzate da due contestuali requisiti:
  - gli edifici esistenti comportano una superficie coperta maggiore del 12,5% della superficie fondiaria considerata
  - la densità territoriale è superiore ad 1,5 metri cubi per metro quadro.

*evidenziato che*

- con una ricognizione cartografica è possibile, per quanto complesso, verificare il rispetto del primo requisito. La certificazione del secondo è invece di fatto impossibile perché comporterebbe il rilievo puntuale di volumi esistenti;
- di qui il motivato rifiuto dei competenti uffici comunali a rilasciare dette certificazioni

### **impegna la Giunta regionale**

ad assumere ogni iniziativa utile da parte degli Uffici regionali competenti, quali ad esempio circolari esplicative, al fine di chiarire con quali criteri sia possibile certificare

l'assimilazione delle varie aree del tessuto edilizio esistente come assimilabili alle zone B del DM 1444/1968, così da consentire in tempi rapidi anche ai proprietari di immobili insediati in dette zone di poter fruire dei benefici di legge

---==oOo===---

*Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 3 marzo 2020*